



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Provincia di Novara

C.A.P. 28053 – TEL.0331/971920 FAX 0331/962277

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 125

OGGETTO :

ATTO DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno**, addì **venticinque**, del mese di **ottobre** alle ore **14:30** ed in prosieguo convocata nei modi di legge si è riunita la GIUNTA COMUNALE nella solita sala del Municipio e fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Massimo Stilo	SINDACO	Presente
Alessandra Zarini	ASSESSORE	Presente
Vito Diluca	VICE SINDACO	Presente
Marta Moalli	ASSESSORE	Presente
David Amelio Luigi Guenzi	ASSESSORE	Presente
Sonia Fanchini	ASSESSORE	Presente

Presenti 6 Assenti 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Gabriella Dott.ssa Grosso il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Stilo Massimo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 (c.d. Decreto crescita), convertito con modificazione dalla Legge 28.06.2019 n. 58, che ha disposto che il limite al trattamento accessorio al personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25.05.2017 n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del livello medio pro capite, riferito all'anno 2018 del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018;
- l'art. 47 del D. Lgs. 165/2001, che disciplina il *Procedimento di contrattazione collettiva* a livello nazionale;
- l'art. 7, comma 5 del D. Lgs. 165/2001, il quale recita: *“Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”*;
- l'art. 40 del D. Lgs. 165/2001, integrato dall'art. 11, comma 1, lett. c) nn. da 1) a 3) del D. Lgs. 74/2017 laddove stabilisce:
 - al comma 3 bis, che *“Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti accessori comunque denominati ai sensi dell'art. 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni...omissis.”*;
 - al comma 3 – quinquies, che *“Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;
- l'art. 45, comma 3, del D. Lgs. 165/2001, che dispone: *“I contratti collettivi definiscono in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:*
 - *alla performance individuale;*
 - *alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;*
 - *all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute”*;

- l'art. 4 del D.Lgs.165/2001 e s.m.i. che prevede che “ *Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni , e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.*
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in particolare l'appendice V “*Sistema della performance individuale e collettiva*”;
- il D.Lgs.25.05.2017, n .75, ed in particolare l'art. 23 “*Salario accessorio e sperimentazione*”;
- il CCNL per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018 sottoscritto in data 21.05.2018, nonché i CCNL vigenti nel tempo;
- il Contratto Integrativo Decentrato per il triennio 2019/2021 per il personale del Comune di Castelletto Sopra Ticino;

EVIDENZIATO che il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della *Repubblica* in data 27.04.2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue: “ *Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto legge 30.04.20219 n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza 20 aprile 2020*”;

CONSIDERATO che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M., pubblicata in data 08.06.2020, hanno chiarito che *è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018*;

CONSIDERATO che la norma prevista dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 non deve essere più considerata come valore assoluto da prendere a riferimento, bensì il limite minimo inderogabile ammontante ad € 250.567,64 , sotto il quale non è possibile riconoscere il trattamento accessorio;

CONSIDERATO che:

- la costituzione e l'utilizzo del fondo per l'anno 2021, seguono le regole rispettivamente degli art. 67 e 68 del vigente C.C.N.L.;
- l'art.9 dell'appendice V al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi prevede che l'Ente si doti di un Nucleo di Valutazione, costituito in forma monocratica da un esperto esterno con competenze tecniche di valutazione, gestione del personale e controllo di gestione;
- con Decreto Sindacale n. 7 del 28.11.2019 Prot. n. 0034092 del 29.11.2019 è stato costituito il Nucleo di Valutazione monocratico del Comune di Castelletto Sopra Ticino per gli anni 2019 / 2021 nella persona del Dott. Fabio Lorenzo Reborà;

ATTESO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 11.06.2018 “Costituzione della Delegazione Trattante di parte datoriale” è stata costituita la delegazione di parte datoriale nella contrattazione collettiva integrativa, così come previsto dall'art. 7 del CCNL 21.05.2018 per il personale del comparto Funzioni Locali, precisando che della stessa fanno parte:

- Segretario Comunale – Presidente;
- i Responsabili delle seguenti Aree:
 - ✓ Lavori Pubblici;
 - ✓ Amministrativa Demografica;

✓ Finanziaria;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 17.12.2019 “Regolamento di attivazione fondo di previdenza complementare Perseo Sirio a favore degli appartenenti al Comando di Polizia Locale”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 01.03.2021 “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alle norme del Codice della Strada anno 2021”, con la quale si destina, tra l’altro, la somma di € 4.000,00 a misure di assistenza e previdenza per il personale;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29.03.2021 con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2021 - 2023 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 -2023;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 24.05.2021 con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano degli Obiettivi per l’anno 2021, successivamente modificata ed integrata;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 22.07.2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2022-2024;

VISTO il prospetto predisposto dal Responsabile dell’Area Finanziaria e relativo al Fondo Risorse Decentrate anno 2021;

Ritenuto pertanto opportuno:

- avviare la procedura per la sottoscrizione dell’accordo economico, al fine di legittimare la corresponsione delle indennità e del salario accessorio;
- in vista della convocazione della delegazione trattante di parte sindacale, di formulare alla delegazione trattante di parte datoriale, le direttive utili per definire gli obiettivi e vincoli atti ad indirizzare l’attività di confronto sindacale in esito alla quale, verranno definite le modalità generali di ripartizione e destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2021;

VISTO l’art. 49 – comma 1 del D. Lgs. 267/2000 in merito agli atti di indirizzo;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. **DI FORMULARE** per i motivi in premessa specificati che qui si intendono integralmente riportati, trascritti ed approvati, le direttive in ordine alla ripartizione ed all’utilizzo delle risorse decentrate per il personale per l’anno 2021 e per l’avvio delle trattative finalizzate alla stipula dell’accordo per l’annualità economica 2021.
2. **DI PRENDERE ATTO** che il fondo per la remunerazione del lavoro straordinario ammonta ad € 11.398,00 e che le eventuali economie confluiranno, in sede di liquidazione, nel fondo per la produttività.
3. **DI DARE ATTO** della necessità di avviare le trattative per la definizione dell’accordo per l’annualità economica 2021, come di seguito precisato:

RISORSE

Stabili: € 174.807,83 accertate dal Responsabile dell’Area Finanziaria, in quanto trattasi di quantificazione priva di elementi di discrezionalità.

Variabili da finanziare attraverso l’applicazione degli articoli sotto riportati:

- art. 67 – comma 3 lett. c) del CCNL 21.05.2018 come segue:

- a. per € 3.644,31, relativi a incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016;
- b. per € 23,00 quale compenso per il personale che partecipa alla attività connessa all'indagine multiscopo ISTAT sulle famiglie "*Aspetti della vita quotidiana*";
- c. per € 1.700,00 quale compenso per il personale per incentivo *Anagrafe Nazionale Popolazione Residente*;
- art. 67 - comma 3, lett. f) relativamente all'art. 54 del CCNL 14.9.2000 per € 280,00, relativi a compensi per notifiche effettuate.

4. DI DARE ATTO ALTRESI':

a) che, ai sensi dell'art.13 del contratto integrativo decentrato del 11.04.2019, la misura dell'indennità per specifiche responsabilità (ex art. 70 quinquies, comma 1, CCNL 21.05.2018) dovrà essere erogata in modo proporzionale al punteggio e rispettando i seguenti criteri:

- ✓ il raggiungimento di un punteggio minimo pari a 15.
- ✓ l'importo riconosciuto a seguito di valutazione è rapportato in caso di part time.

b) che il fondo 2021 da destinare alle indennità, ai premi ed ai servizi già oggetto del Contratto Integrativo Aziendale vigente dovrà prevedere le seguenti voci:

- ✓ Servizio Centro Estivo Asilo Nido per proseguimento servizio oltre al calendario scolastico regionale;
- ✓ Piano di Lavoro – Sicurezza per il personale addetto alla Vigilanza;
- ✓ Premio incentivante performance organizzativa ed individuale, corrisposto sulla base delle valutazioni della performance individuale e collettiva;
- ✓ Nel rispetto del limite concordato di € 17.500,00 annui, vengono stabiliti per l'anno 2021 nella misura di seguito descritta le seguenti:
 - indennità per specifiche responsabilità:
 - € 1.900,00 annui ai dipendenti nominati Responsabile di Ufficio;
 - € 1.100,00 annui ai dipendenti nominati Responsabile del Procedimento;
 - € 1.000,00 annui al dipendente Responsabile della gestione delle attività del personale operaio;
 - € 1.000,00 annui al dipendente Coordinatore dell'Asilo Nido;
 - indennità di funzione:
 - € 1.900,00 annui ai dipendenti della Polizia Locale nominati Responsabile di Ufficio;
 - € 1.100,00 annui ai dipendenti della Polizia Locale nominati Responsabile del Procedimento;
 - € 500,00 annui per il grado rivestito ex art. 27 Contratto Collettivo Integrativo 2019/2021, *Indennità di funzione* (art. 56 sexties CCNL 2018), che sostituisce l'indennità per specifiche responsabilità art. 70 – quinquies , c. 1 , CCNL 216-2018 ex art. 27, c. 4, CCI;
- ✓ € 350,00 annui ai dipendenti nominati ufficiali di stato civile e d'anagrafe e responsabile tributi.
- ✓ Reperibilità: destinata al personale operaio, tecnico e cimiteriale.
- ✓ Indennità servizio esterno: corrisposta al personale di Polizia Locale nella misura fissata dal vigente contratto decentrato integrativo.
- ✓ Indennità di turno: corrisposta al personale avente diritto appartenente alla Polizia Municipale ed al personale ausiliario dell'Asilo Nido.

- ✓ Indennità condizioni di lavoro per prestazioni di lavoro comportanti esposizioni al rischio: corrisposta sulla base di certificazione del Responsabile per le prestazioni lavorative previste dal contratto integrativo aziendale.
 - ✓ Indennità di maneggio denaro: corrisposta al dipendente/agente contabile nella misura stabilita dal vigente contratto integrativo aziendale.
 - ✓ Indennità per le notifiche effettuate: corrisposta al messo notificatore, nella misura stabilita dal vigente contratto.
 - ✓ Risorse ai sensi dell'art. 67 – comma 3 lett. c)
 - per l'importo di € 3.644,31 (incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. 50/2016).
 - per l'importo di € 23,00 quale compenso per il personale che partecipa alla attività connessa all'indagine multiscopo ISTAT sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana" compensi ISTAT
 - per l'importo di € 1.700,00 quale compenso per il personale per incentivo ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)
5. **DI DARE ATTO** che, come previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 01.03.2021 ad oggetto "Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alle norme del Codice della Strada – anno 2021" si è provveduto a destinare la somma di €. 4.000,00 per la previdenza complementare degli operatori di Polizia Locale attualmente in servizio presso questo Ente.
6. **DI DARE ATTO INOLTRE** che:
- la Delegazione Trattante di parte datoriale dovrà operare nell'ambito delle competenze contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta con il presente atto.
 - l'ipotesi di accordo deve essere trasmessa al Revisore del Conto, al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto stesso siano coerenti con i vincoli posti dalle norme di legge in materia vigenti, dal contratto nazionale e del bilancio di previsione e per l'emissione della conseguente certificazione.
 - la presente deliberazione ha carattere di indirizzo e non comporta impegno di spesa.
 - la presente deliberazione verrà trasmessa come informativa alla RSU e alle OO.SS. ai fini dell'avvio e della successiva conclusione delle trattative relative all'accordo economico per l'anno 2021.
7. **DI DICHIARARE** con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Stilo Massimo

IL Segretario Comunale
F.to Gabriella Dott.ssa Grosso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 267/00)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni consecutivi a partire dal al .

Castelletto S. Ticino, lì

Reg. Pubbl. n.

IL Segretario Comunale
F.to Gabriella Dott.ssa Grosso

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data

- ☐ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 - del D.lgs 267/2000)

Castelletto S. Ticino, lì

IL Segretario Comunale
F.to Gabriella Dott.ssa Grosso

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castelletto S. Ticino, lì

IL Segretario Comunale
Gabriella Dott.ssa Grosso

COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO
CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2021 RISORSE STABILI

Disposizione	Descrizione	Importo
RISORSE STABILI Articolo 67, commi 1 e 2 del CCNL 2016-2018	1. UNICO IMPORTO CONSOLIDATO di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017 il quale resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi . 2. INCREMENTI STABILI previsti dall'art.67 comma 2 del CCNL 2016-2018	
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018		
ARTICOLO 67, COMMA 1	1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili , indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.	€ 154.506,34
	Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato , nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative .	-
	Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"	-
ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA A	a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019	€ 4.659,20
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA B	b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	€ 6.642,44
ARTICOLO 67, COMMA 2 , LETTERA C	c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;	€ 8.999,85
ARTICOLO 67, COMMA 2 , LETTERA D	d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2 , LETTERA E	e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA F	f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA G	g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA H e COMMA 5 LETTERA A	h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche , al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;	€ -
TOTALE RISORSE STABILI		€ 174.807,83

COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2021 RISORSE VARIABILI

Disposizione	Descrizione				Importo
RISORSE VARIABILI Articolo 67, comma 3 del CCNL 2016-2018	3.Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:				
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018					
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA A	a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;				€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA B	b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA				€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA C	c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;				€ 5.367,31
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA D	d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;				€ 1.560,58
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA E	e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;				€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA F	f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;				€ 280,00
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA G	g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;				€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA H e COMMA 4	h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4 - In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all' 1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	MS 1997	€ 892.757,72	1,20%	€ 8.500,00
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA I e COMMA 5 LETTERA B	i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento , definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).				€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA J e COMMI 8 e 9	j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;				€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA K	k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.				€ -
TOTALE RISORSE VARIABILI					€ 15.707,89

TOTALE GENERALE	€ 190.515,72
La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, ossia nei limiti delle risorse del fondo del salario accessorio dell'anno 2016	